REGOLAMENTO (CE) N. 1932/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/1999 ([2]), in particolare gli articoli 5, 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 2, 13, 16, paragrafo 2, 17, paragrafo 2, e 21, e le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda i prodotti agricoli, nonché altre disposizioni dei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati che per la loro applicazione pratica prevedono una cauzione,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 ([4]), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ([6]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ([7]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 ([8]), in particolare gli articoli 12 e 16,

(1) considerando che molte disposizioni dei regolamenti agricoli comunitari prevedono la costituzione di cauzioni ed il loro eventuale incameramento;

(2) considerando che per motivi di chiarezza è opportuno aggiornare i riferimenti a diversi regolamenti che definiscono il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ([9]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 ([10]);

(3) considerando che per semplificare la gestione del regime delle cauzioni è opportuno modificare talune disposizioni concernenti la costituzione delle cauzioni, l'incameramento di piccoli importi e il calcolo degli interessi;

(4) considerando che gli articoli 31 e 32 del regolamento (CEE) n. 2220/85 prevedono che gli Stati membri trasmettano alla Commissione alcune informazioni concernenti l'applicazione del regime delle cauzioni;

(5) considerando peraltro che la procedura di liquidazione dei conti è stata modificata dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 ([11]), che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dal regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «Garanzia» ([12]), modificato dal regolamento (CE) n. 896/97 ([13]);

(6) considerando che la comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (CEE) n. 2220/85 non presenta più sistematicamente lo stesso interesse per i servizi della Commissione che nel quadro della precedente procedura di liquidazione dei conti e che, d'altra parte, la nuova procedura di liquidazione dei conti ha comportato una semplificazione delle informazioni trasmesse dagli Stati membri;

(7) considerando che dette informazioni devono rimanere disponibili;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2220/85 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa:

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.
([3]) GU L 73 del 21.3.1977, pag. 46.
([4]) GU L 163 del 22.6.1985, pag. 12.
([5]) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.
([6]) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.
([7]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.
([8]) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.
([9]) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
([10]) GU L 310 del 14.12.1993, pag. 4.
([11]) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.
([12]) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.
([13]) GU L 128 del 21.5.1997, pag. 8.

a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

— regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (grassi) ([1]),

— regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (latte e prodotti lattiero-caseari) ([2]),

— regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (carni bovine) ([3]),

— regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (sementi) ([4]),

— regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (ortofrutticoli) ([5]),

— regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (carni suine) ([6]),

— regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (uova) ([7]),

— regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (pollame) ([8]),

— regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (riso) ([9]),

— regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (foraggi essiccati) ([10]),

— regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (zucchero) ([11]),

— regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) ([12]),

— regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (vino) ([13]),

— regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio (carni ovine e caprine) ([14]),

— regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (cereali) ([15]),

— regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (tabacco greggio) ([16]),

— regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (prodotti della pesca e dell'acquacoltura) ([17]);

b) regolamento (CEE) n. 525/77 (conserve di ananassi);

c) regolamento (CE) n. 1554/95 (regime di aiuto per il cotone) ([18]);

d) regolamento (CEE) n. 1765/92 (regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi) ([19]).

([1]) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
([2]) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
([3]) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.
([4]) GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.
([5]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([6]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
([7]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
([8]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.
([9]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([10]) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.
([11]) GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.
([12]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
([13]) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
([14]) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.
([15]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([16]) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
([17]) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.
([18]) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.
([19]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

Il presente regolamento non si applica alle cauzioni costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 (*).

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.»

3) All'articolo 5, paragrafo 1, «100 ECU» è sostituito da «500 EUR».

4) All'articolo 5, è soppresso il testo del paragrafo 3.

5) All'articolo 12, paragrafi 2 e 3, «20 ECU» è sostituito da «60 EUR».

6) All'articolo 12, paragrafo 4, è soppresso il secondo comma.

7) All'articolo 29, paragrafo 2, «20 ECU» è sostituito da «60 EUR».

8) All'articolo 29, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Quando in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro trenta giorni l'importo incamerato, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta.»

9) Nell'intestazione del titolo VII la parola «Comunicazioni» è sostituita da «Informazioni».

10) Il testo dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 31*

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle cauzioni incamerate, indipendentemente dalla fase raggiunta dalla procedura di cui all'articolo 29, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio comunitario.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono rilevati per tutte le cauzioni incamerate di importo superiore a 1 000 EUR e per ciascuna delle disposizioni comunitarie che prevedono la costituzione di una cauzione.

3. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle recuperate mediante il realizzo della cauzione.»

11) Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 32*

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione i dati seguenti:

a) i tipi di istituti abilitati a prestare garanzie, nonché i requisiti necessari;

b) i tipi di cauzioni accettate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, nonché le relative condizioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione